

Collegio Alessandro Volta s.r.l. Impresa Sociale

Procedura Whistleblowing







SOMMARIO

1. Introduzione	3
2. Scopo e termini di validità	3
3. Definizioni	3
4. I Segnalanti	4
5. Oggetto delle Segnalazioni	5
6. Le Segnalazioni interne	5
6.1. I Canali di Segnalazione interni	6
6.2. Le fasi di gestione delle Segnalazioni	7
6.2.1. Ricezione delle Segnalazione	7
6.2.2. Valutazione di ammissibilità	7
6.2.3. Valutazione di fondatezza	7
6.2.4. Esiti dell'istruttoria	
6.2.5. Archiviazione e conservazione delle Segnalazioni	8
6.3. Diritto alla riservatezza e trattamento dei dati personali	8
7. Le Segnalazioni esterne	
8. Le Divulgazioni pubbliche	9
9. Le misure di protezione	9
10. Il Sistema Disciplinare	
10.1. Dipendenti e amministratori	
10.2. Soggetti Terzi	











1. Introduzione

Il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha introdotto una nuova disciplina per tutelare i soggetti che, nel contesto delle attività lavorative, segnalano violazioni di normative nazionali e comunitarie.

Al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla nuova normativa, il Collegio Alessandro Volta s.r.l. Impresa Sociale ha adottato la presente Procedura, dandone adeguata pubblicità nelle sedi opportune.

2. Scopo e termini di validità

La presente Procedura *Whistleblowing* (1) disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e (2) stabilisce le regole operative per tutelare i soggetti che effettuano le segnalazioni. Detta procedura assume validità a far data dal 13 dicembre 2023. Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3. Definizioni

Al fine della presente Procedura *Whistleblowing*, ove non diversamente specificato, i termini elencati hanno il significato di seguito riportato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda.

ANAC

Canale di Segnalazione esterno

Canale di Segnalazione interno

Collegio o Volta

Decreto Whistleblowing

Divulgazione pubblica

GDPR

Autorità Nazionale Anti Corruzione

specifico canale utilizzato per la trasmissione delle comunicazioni relative alle segnalazioni da parte dei soggetti segnalanti ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24

specifici canali utilizzati per la trasmissione delle comunicazioni relative alle segnalazioni da parte dei soggetti segnalanti ai sensi dell'art. 4, d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Collegio Alessandro Volta s.r.l. Impresa Sociale d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni

del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

modalità di segnalazione prevista all'art. 15 Decreto *Whistleblowing*

Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE











Gestore delle segnalazioni

Procedura

Ritorsione

Segnalante

Segnalazione

Sistema Disciplinare

Soggetto coinvolto

Violazione

Soggetto o comitato deputato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni interne, nominato in conformità all'art. 4 comma 2 Decreto Whistleblowing

presente Procedura *Whistleblowing* adottata e aggiornata da Collegio Alessandro Volta s.r.l. Impresa Sociale

qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, sono Ritorsioni (1) il licenziamento e la sospensione; (2) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (3) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro; (4) la modifica dell'orario e delle condizioni di lavoro; (5) la l'intimidazione. coercizione. 1e molestie l'ostracismo; (6) la discriminazione

soggetto ricompreso nell'elenco di cui al successivo § 4 "I Segnalanti"

comunicazione effettuata tramite i Canali di segnalazione secondo quanto previsto nella Procedura

insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano le previsioni di cui alla Procedura

soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di Segnalazione interna

comportamento, atto o omissione che lede l'integrità del Collegio e consistente nelle condotte elencate nel successivo § 5 "Oggetto delle Segnalazioni"

4. I Segnalanti

Ai sensi dell'art. 3 Decreto *Whistleblowing*, possono effettuare Segnalazioni (interne o esterne) o Divulgazioni Pubbliche i seguenti soggetti:

- 1. lavoratori subordinati (art. 3, comma 3, lett. c) Decreto Whistleblowing);
- 2. lavoratori autonomi (art. 3, comma 3, lett. d) Decreto Whistleblowing);
- 3. liberi professionisti e consulenti (art. 3, comma 3, lett. f) Decreto Whistleblowing);
- 4. lavoratori o collaboratori che svolgono attività lavorativa presso terzi e che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi (art. 3, comma 3, lett. e) Decreto *Whistleblowing*);
- 5. tirocinanti, retribuiti o non retribuiti (art. 3, comma 3, lett. g) Decreto Whistleblowing);
- 6. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (art. 3, comma 3, lett. h) Decreto *Whistleblowing*)











Per i soggetti previsti nei punti da 1 a 5 della precedente lista, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto con il Collegio.

5. Oggetto delle Segnalazioni

È assolutamente vietato effettuare Segnalazioni (interne o esterne), Divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile con dolo o colpa grave. In tal senso, i Segnalanti che effettuano con dolo o colpa grave Segnalazioni che, a seguito di verifica, si rilevano infondate saranno sottoposti a misure sanzionatorie di cui al Sistema Disciplinare della Procedura.

Inoltre, non saranno prese in considerazione Segnalazioni connesse ad un interesse di carattere strettamente personale.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 2 Decreto Whistleblowing possono essere oggetto di Segnalazione le seguenti Violazioni:

- 1. illeciti relativi ai seguenti settori:
 - ✓ appalti pubblici;
 - ✓ prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - ✓ sicurezza e conformità dei prodotti;
 - ✓ sicurezza dei trasporti;
 - ✓ tutela dell'ambiente;
 - ✓ sicurezza degli alimenti;
 - ✓ salute pubblica;
 - ✓ protezione dei consumatori;
 - ✓ tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- 2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ad es.: concorrenza e di aiuti di Stato).

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le Segnalazioni non rientranti nell'oggetto della Procedura.

*** *** ***

6. Le Segnalazioni interne

Le Segnalazioni interne saranno gestite dal Collegio secondo quanto riportato di seguito. Le Segnalazioni devono essere necessariamente circostanziate e in grado di fornire tutti gli elementi utili a consentire le dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto delle Segnalazioni stesse. Le Segnalazioni devono contenere informazioni concrete e documentabili, tali da far ragionevolmente ritenere che gli atti/fatti od omissioni segnalati costituiscano effettivamente Violazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede che le Segnalazioni contengano le seguenti informazioni:

- 1. generalità del Segnalante;
- 2. chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- 3. circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti (se conosciute);
- 4. generalità (se conosciute) per identificare il Soggetto coinvolto;
- 5. indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- 6. indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;







7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

In caso di segnalazioni anonime, il Gestore delle segnalazioni si riserva di valutarle in base alla gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione interna.

6.1. I Canali di Segnalazione interni

Le Segnalazioni interne, formulate secondo quanto riportato nel precedente § 6 "Le Segnalazioni interne", devono essere veicolate solo ed esclusivamente per il tramite dei seguenti canali:

invio di comunicazione tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: <u>Studio Legale Perrone e Associati - Via Nirone n. 2, 20123 Milano (MI) - c.a.</u> Gestore delle segnalazioni - Davide Brambilla

È necessario che la Segnalazione interna venga

ATTENZIONE!

CANALE SCRITTO

inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante [= dati anagrafici, dati di contatto ne caso in cui non si scelga l'anonimato] unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle segnalazioni su richiesta del Segnalante, incontro personale con il Gestore delle segnalazioni.

CANALE ORALE

Per richiedere un incontro personale con il Gestore delle segnalazioni, il Segnalante deve recapitare all'indirizzo sopra riportato una lettera con espressa la richiesta e in cui sono indicati sufficienti dati di contatto per garantire l'organizzazione dell'incontro

Qualunque sia il canale utilizzato dal Segnalante, la Segnalazione viene ricevuta solo ed esclusivamente dal Gestore delle segnalazioni. A seguito di valutazioni di opportunità, il Collegio ha incaricato del ruolo di Gestore delle segnalazioni (plurisoggettivo) i seguenti professionisti:

- don Gabriele Gioia (componente interno);
- dott. Giorgio Damiano (componente interno);
- avv. Davide Brambilla (componente esterno)

In quanto tale, il Gestore delle segnalazioni è l'unico organo autorizzato ad accedere ai Canali di Segnalazione interni e a prendere visione del contenuto delle Segnalazioni. A tal riguardo, il Gestore delle segnalazioni è autorizzato dal Collegio ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Per garantire la massima riservatezza dell'identità del Segnalante e, quindi, per tutelarne l'incolumità, ogni Segnalazione verrà prima visionata dal componente esterno e solo in secondo luogo, se le condizioni lo permettono, anche dagli altri componenti interni.









Comunque sia, il Collegio ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dal trattamento delle informazioni nell'ambito della gestione delle Segnalazioni.

6.2. Le fasi di gestione delle Segnalazioni

Le Segnalazioni pervenute tramite i Canali di Segnalazione interni devono essere gestite come segue dal Gestore delle segnalazioni.

6.2.1. Ricezione delle Segnalazione

Tutte le Segnalazioni interne devono essere analizzate dal Gestore delle segnalazioni che le valuta secondo i criteri di (1) ammissibilità e (2) fondatezza. In ogni caso, una volta ricevuta qualsiasi Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni rilascia al Segnalante - entro un termine massimo di sette giorni dalla data di ricezione - avviso di ricevimento della Segnalazione. Ogni Segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle segnalazioni.

6.2.2. Valutazione di ammissibilità

Il primo livello di valutazione delle Segnalazioni postula il vaglio di ammissibilità. In tal senso, il Gestore delle segnalazioni verifica che la Segnalazione (1) riguardi le Violazioni ricomprese nel perimetro oggettivo del Decreto *Whistleblowing* e (2) non sia correlata a fatti o situazioni aventi carattere strettamente personale.

Nel caso in cui le Segnalazioni siano palesemente inammissibili, il Gestore delle segnalazioni comunica l'inammissibilità della segnalazione, entro un termine massimo di <u>tre mesi dalla data dell'avviso di</u> ricevimento.

6.2.3. Valutazione di fondatezza

Se, a seguito di una prima disamina di ammissibilità, la Segnalazione non risulta palesemente suscettibile di respingimento e archiviazione, il Gestore delle segnalazioni procede ad una disamina più accurata di accertamento di quanto indicato nella Segnalazione stessa. In tale contesto, il Gestore delle segnalazioni deve porre in essere tutte le necessarie verifiche e può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1. acquisire ulteriori informazioni a sostegno dei fatti segnalati, anche attraverso una interlocuzione con il Segnalante;
- 2. sentire il Soggetto coinvolto;
- 3. suggerire all'organo dirigente l'adozione di misure preliminari idonee a contenere eventuali rischi (ad es. sospensione del Soggetto coinvolto, misure atte ad evitare l'inquinamento probatorio);
- 4. avvalersi del supporto dei Responsabili di specifiche Funzioni aziendali ovvero se ritenuto opportuno anche di consulenti esterni il cui coinvolgimento sia funzionale all'attività di verifica ed accertamento, fermo restando il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali

6.2.4. Esiti dell'istruttoria

Le attività di valutazione di ammissibilità e fondatezza devono essere svolte tempestivamente. Il Gestore delle segnalazioni, infatti, deve concludere l'attività istruttoria entro un termine congruo, tenendo in considerazione (1) la complessità e la delicatezza dei fatti oggetto delle Segnalazioni; (2) il contesto in cui si svolgono le attività istruttorie.

Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria porti ad accertare l'infondatezza della Segnalazione, il Gestore della segnalazione deve:

1. archiviare la Segnalazione;







2. informare il Segnalante

Nel caso in cui, invece, l'esito dell'istruttoria porti ad accertare la fondatezza e la veridicità della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni deve:

- 1. informare il responsabile gerarchico (se non coinvolto) del soggetto che ha commesso la Violazione e l'organo dirigente, suggerendo l'adozione di azioni emergenziali e correttive;
- 2. proporre provvedimenti disciplinari, in conformità al Sistema Disciplinare

6.2.5. Archiviazione e conservazione delle Segnalazioni

La tracciabilità delle informazioni e delle azioni nell'ambito della gestione delle Segnalazioni è fondamentale. Pertanto, il Gestore delle segnalazioni è tenuto a conservare in un luogo ordinato e sicuro la documentazione a supporto delle Segnalazioni ricevute. Tali informazioni sono conservate solo ed esclusivamente per il tempo necessario (1) all'espletamento delle attività di valutazione delle Segnalazioni e (2) all'esecuzione delle misure relative agli interventi disciplinari e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito della fase istruttoria, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1 Decreto Whistleblowing e nel rispetto del principio di data retention di cui al GDPR.

6.3. Diritto alla riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Collegio garantisce il rispetto del diritto alla riservatezza dei Segnalanti, così come stabilito dall'art. 12 Decreto *Whistleblowing*. In particolare, senza il consenso espresso del Segnalante, la sua identità non può essere in alcun modo rivelata a soggetti diversi dal Gestore delle segnalazioni, nemmeno nel caso in cui, nel procedimento disciplinare, la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Soggetto coinvolto. Peraltro, in presenza del consenso, il Segnalante deve essere necessariamente avvisato mediante comunicazione scritta delle ragioni dell'eventuale rivelazione dei suoi dati.

I dati personali - ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari - comunicati nell'ambito della Segnalazione interne saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al GDPR, come ampiamente descritto nell'Informativa al Segnalante e nell'Informativa al Soggetto coinvolto. In particolare, il Gestore delle segnalazioni deve consegnare al Segnalante l'Informativa di cui sopra sia nel caso di Segnalazione scritta, sia nel caso di Segnalazione orale. I dati personali che non sono utili al trattamento delle Segnalazioni non sono raccolti e, comunque, sono cancellati immediatamente.

*** *** ***

7. Le Segnalazioni esterne

Nel caso in cui il Segnalante:

- 1. ritenga che i Canali di Segnalazione interni non siano funzionanti o non siano conformi al Decreto *Whistleblowing*;
- 2. abbia effettuato una Segnalazione interna e questa non abbia avuto alcun seguito nei termini previsti;
- 3. abbia fondato motivo di ritenere che una eventuale Segnalazione interna non avrebbe alcun seguito o porterebbe a possibili Ritorsioni;
- 4. abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;
- 5. abbia fondati motivi per ritenere che il Gestore delle segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi;
- 6. sia il Gestore delle segnalazioni (o, comunque, uno dei componenti)







può effettuare una Segnalazione esterna ad ANAC, in forma scritta o in forma orale. ANAC deve garantire la massima riservatezza dell'identità del Segnalante e del Soggetto coinvolto, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

*** *** ***

8. Le Divulgazioni pubbliche

Può effettuare una Divulgazione Pubblica il Segnalante che (1) abbia previamente effettuato una Segnalazione interna ed una Segnalazione esterna o abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna cui non è stato dato riscontro nei termini indicati nella Procedura; (2) abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (3) ritenga che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

*** *** ***

9. Le misure di protezione

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 Decreto Whistleblowing, le misure di protezione si applicano (1) se al momento della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che il contenuto delle Segnalazioni o delle Divulgazioni fosse veritiero e rientrasse nel perimetro oggettivo del Decreto Whistleblowing; (2) se la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata secondo le modalità indicate nella Procedura. I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la Segnalazione sono irrilevanti.

Le misure di protezione non si applicano quando è accertata:

- 1. anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione e calunnia;
- 2. la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Nei casi sopra riportati, al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione consistono nel divieto di Ritorsioni a danno del Segnalante.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, Decreto Whistleblowing, le misure di protezione del Segnalante si applicano anche (1) ai facilitatori; (2) alle persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (3) ai colleghi di lavoro che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente.

Il divieto di Ritorsioni a danno del Segnalante è previsto dall'art. 17 Decreto Whistleblowing, che si intende qui interamente richiamato. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

10. Il Sistema Disciplinare

Ai sensi dell'art. 21 Decreto Whistleblowing, sono previste sanzioni per la violazione della Procedura quando:

- 1. è stata accertata una Violazione
- 2. sono state commesse Ritorsioni;
- 3. la Segnalazione è stata ostacolata;
- 4. non si è svolta attività di verifica di una Segnalazione;





www.collegiovolta.it | email: segreteria@collegiovolta.it | pec: certificata@pec.collegiovolta.it





- 5. è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- 6. è stata effettuata una Segnalazione (interna o esterna) o una Divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità falsa con dolo o colpa grave

10.1. Dipendenti e amministratori

Il mancato rispetto della Procedura ad opera dei dipendenti e degli amministratori del Collegio costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate. L'irrogazione di sanzioni disciplinari deve essere comunicata al Gestore delle segnalazioni.

10.2. Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere da Soggetti Terzi in violazione delle previsioni della Procedura potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte del Collegio qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.



